

## Trasporto, contratti riqualficati in appalti

La progressiva riqualficazione dei contratti di trasporto in contratti di appalto sta assumendo un peso crescente nel settore della logistica, con effetti diretti sulle responsabilità delle imprese della filiera.

Negli ultimi anni la Corte di Cassazione ha consolidato un orientamento che tende, in presenza di determinati indici, fra cui la continuità delle prestazioni, a riqualficare alcuni contratti di trasporto merci su strada in contratti di appalto. La distinzione non è soltanto teorica. Nel contratto di trasporto il committente può evitare la responsabilità solidale attraverso verifiche preventive relativamente semplici, come il controllo della regolarità del vettore tramite il portale dell'Albo degli autotrasportatori. Nel contratto di appalto, invece, il regime di responsabilità solidale fra appaltante ed appaltatore si estende in ogni caso anche a salari, contributi previdenziali e altri obblighi verso i lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio.

La questione si inserisce in un contesto già segnato dalle recenti indagini della Procura di Milano sul settore logistico, che hanno fatto emergere sistemi di appalti irregolari e ipotesi di intermediazione illecita di manodopera. Finora le inchieste si sono concentrate prevalentemente sulle attività di movimentazione merci all'interno dei magazzini, ma la crescente tendenza della giurisprudenza civilistica a qualificare anche il trasporto come appalto potrebbe incidere, in prospettiva, anche su profili di natura penale.

Uno dei punti più delicati riguarda la coerenza complessiva del sistema normativo. Il D.lgs. 286/2005 ha introdotto modelli di contratto di trasporto scritto con pluralità di prestazioni predisposti dal Ministero dei Trasporti. Tuttavia, anche un committente che utilizzasse contratti di trasporto conformi a tali modelli potrebbe successivamente vedersi riqualficare come appalto in presenza degli indici enucleati dalla Cassazione (fra cui quelli della durata o della complessità delle prestazioni previste).

Al centro del dibattito vi è anche l'articolo 1677 bis del Codice Civile, introdotto per disciplinare il contratto di logistica. La norma è molto chiara: quando un contratto comprende più servizi - come movimentazione, stoccaggio e trasporto - alla fase del trasporto continuano ad applicarsi le regole proprie del contratto di trasporto e non quelle dell'appalto. Nonostante ciò, alcune recenti pronunce della Cassazione hanno comunque qualificato tali rapporti come appalto.

In un comparto strategico come quello della logistica, il tema della certezza del diritto assume un rilievo centrale. L'incertezza interpretativa incide infatti sull'organizzazione delle imprese, sui costi di compliance e sulla gestione dei rapporti contrattuali lungo tutta la filiera del trasporto merci.

*Massimo Campailla, partner dello Studio Zunarelli e docente di Diritto della Navigazione e dei Trasporti presso l'Università di Trieste*

— © Riproduzione riservata — ■

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



204630-1T00B2